




ARPA PUGLIA

Trasmessa via PEC

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Spett.le PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
della Transizione Ecologica
Via Umberto I n.13,
73100 - Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: BYOPRO DEV2 S.r.l. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo a progetto di "Impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse – Potenza Impianto 31,9116 Mwp – Comune di Galatina (LE)".
Riscontro a controdeduzioni.

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 41953 del 08.06.2021, è stata data dall'Autorità Competente, comunicazione prot. n° 6034/2021 del 11.02.2021 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 52746 del 23.07.2021, l'Autorità Competente ha comunicato gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata e le relative richieste di integrazioni/chiarimenti pervenute ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 69459 del 08.10.2021 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c. 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii e assegnazione del gruppo di lavoro;
- con nota protocollo n° 83423 del 07.12.2021, ARPA Puglia trasmetteva la Valutazione Tecnica Ambientale relativamente al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 87294 del 27.12.2021 è stata indetta dall'Autorità Competente una riunione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per il giorno 22.02.2022, comunicazione prot. n° 52956/2021 del 23.12.2021;
- in data 28.02.2022 veniva pubblicato sul sito della Provincia di Lecce verbale della CdS tenutasi in data 22.02.2022, con allegato le "osservazioni proponente";
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 22200 del 30.03.2022 è stata indetta dall'Autorità Competente una riunione di Conferenza di Servizi decisoria, per il giorno 07.04.2022, comunicazione prot. n° 13093/2022 del 30.03.2022, poi rinviata al giorno 21.04.2022 con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 24215 del 06.04.2022;
- con nota protocollo n° 23600 del 05.04.2025, ARPA Puglia trasmetteva la Conferma del Parere precedentemente espresso relativamente al progetto in oggetto;

- in data 22.04.2022 veniva pubblicato sul sito della Provincia di Lecce verbale della CdS tenutasi in data 21.04.2022;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 30092 del 27.04.2022 l'Autorità Competente ha chiesto ad ARPA Puglia di *"riportare eventuali commenti alla summenzionata considerazione di BYOPRO DEV2"* (comunicazione prot. n° 16847/2022 del 27.04.2022).

Esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito della Provincia di Lecce in data 07.06.2021 e tutte le successive integrazioni riscontrabili al seguente link: www.provincia.le.it/PAUR_BYOPRO, si significa quanto segue in riferimento alle *"osservazioni proponente"* datate 17.02.2022 e al relativo allegato 2 *"Nota tecnica relativa alla diversità tra i requisiti (non cogenti) delle linee guida ARPA Puglia ed i requisiti (cogenti) della determinazione della Regione Puglia n. 162/2014 – Piena conformità del progetto"*.

II-d) Calcolo dell'IPC.

I progettisti dichiarano¹ che il calcolo fornito da questa agenzia è errato.

Così come riportato nel parere espresso con nota protocollo ARPA Puglia n° 83423 del 07.12.2021, la formula per calcolare la SIT deve comprendere, oltre agli impianti esistenti, autorizzati e in corso di Autorizzazione Unica ricadenti all'interno dell'AVA (Figura 1 e Tabella 1), anche l'impianto oggetto di valutazione.

Denominazione impianto	Superficie (ha)
F/CS/D862/23	3,00
F/CS/D862/22	3,00
F/97/08	14,00
F/CS/D862/09	2,50
TOTALE	22,50

Tabella 1 – Impianti ricadenti nell'AVA



Tabella 1 – Impianti ricadenti nell'AVA

¹ All.2 – Nota tecnica relativa alla diversità tra i requisiti (non cogenti) delle linee guide ARPA [...]

Pertanto si conferma il calcolo dell'IPC, che di seguito si riporta :

- $S_i = 389.374,00 \text{ m}^2$
- $R = 352,00 \text{ m}$
- $RAVA = 2.112,00 \text{ m}$
- $S_{IT} = 225.000,00 \text{ m}^2 + 389.374,00 \text{ m}^2 = 614.374,00 \text{ m}^2$
- Aree non idonee FER = $663.000,00 \text{ m}^2$
- $AVA = RAVA^2\pi = 14.006.544,16 \text{ m}^2$
- $AVA - \text{Aree non idonee FER} = 13.343.108,16 \text{ m}^2$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 4,60\% > 3\%$$

Il criterio 1, quindi, risulta non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3

Si evidenzia, infine, la circostanza rilevata dal proponente riguardo il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, il quale fa riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi tra un impianto fotovoltaico e un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

CRITERIO 1

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

S_{IT} = Σ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m^2 ;

AVA = Arca di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m^2 ;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2 ;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione:
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Arca di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$RAVA = 6 R$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati < 2 Km

Valutazione parziale:

	Valutazione	
Criterio 1	Favorevole < 3 %	Sfavorevole > 3 %
Criterio 2	Favorevole > 2 Km	Sfavorevole < 2 Km

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

Nella stessa delibera del D.D.G. sopra enunciata si specifica che il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, o anche uno solo di essi, determina il non rispetto delle Linee Guida.

II-e) Colture di qualità.

Relativamente a quanto asserito dal Proponente a pagg. 3-4 delle controdeduzioni fornite in data 17.02.2022 circa l'interferenza con aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, si segnala che quanto riportato nel parere ARPA Puglia (nota prot. n. 83423 del 07.12.2021) è applicabile pur non essendoci le colture elencate all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di rendere disponibile il territorio all'interno del quale si potrebbero espandere le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20-30 anni, si sottrarrebbe suolo fertile limitando la possibilità di incrementare tale produzione agricola di qualità.

Tale asserzione trova riscontro anche a quanto riportato nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio²:

"l'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità".

4

II-f) Insistenza del progetto su area buffer di 1 km.

Così come indicato a pag. 35734 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 (di cui si riporta estratto), gli impianti fotovoltaici della tipologia F.6 e F.7 sono indicati tra le "tipologie di impianti (come definibili dall'allegato 2) non compatibili.

AREE EDIFICABILI URBANE + BUFFER DI 1 KM PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI			
Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all'allegato 2) non compatibili
Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".	L'Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente con relativa area buffer di 1000 m.	La realizzazione di torri eoliche di maggiore taglia all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri urbani è problematica da un lato in ragione delle elevate densità insediative che caratterizzano l'ambito urbano e quindi la oggettiva difficoltà di realizzazione di questi impianti a distanze accettabili da abitazioni, luoghi di lavoro e servizi; dall'altra in ragione dei rischi per l'incolumità pubblica in luoghi densamente frequentati.	F.6; F.7 B.3; B.4; B.5a,b,c,d; B.6; E.2a; E.2b; E.2c; E.4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3

35734
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

2 Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

Si riporta anche la definizione relativa agli impianti di tipologia F.6 e F.7; nel caso in questione l'impianto in oggetto ricade all'interno della tipologia F.7:

Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.	a)20-200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.5
Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5	20 kW <P<200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.6
Impianto con moduli ubicati al suolo	≥200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.7

e Puglia - n. 105 del 31-12-2010

5643

Pertanto, dato che l'impianto in oggetto è progettato ad una distanza < 1km dal centro abitato di Collemeto, ricade all'interno di suddetta area.

II-g) Alternativa zero.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando come il PPTR abbia come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

5

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quali viene posizionato al primo posto l'interesse pubblico e oltre a motivazioni di natura paesaggistica, urbanistica e agrotecnica, riconosce un principio del «troppo pieno», ed evidenziano la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.

Infine si ritiene importante segnalare che l'impianto fotovoltaico, proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”* del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.³

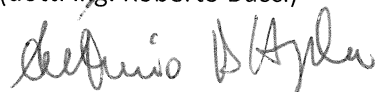
Tutto ciò osservato si conferma la valutazione tecnica negativa al progetto così come già espressa nel precedente parere.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il GdL
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi

Il Direttore del DAP
(dott. ing. Roberto Bucci)



dott. Antonio D'Angelo

³ A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021.